

COMUNE DI SAN GODENZO

(Città Metropolitana di Firenze)

Convenzione per i servizi di gestione e supporto delle colonie feline e cattura e reimmissione dei gatti randagi sul territorio comunale ai sensi della L. n. 281/91 e della L. R. n. 59/09

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____
in San Godenzo nella sede municipale, in esecuzione della
Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico n. ____ del _____ tra i
Signori:

- Geom. Pretolani Franco, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici Londa-San Godenzo, quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 per conto del Comune di San Godenzo, con sede in Piazza Municipio, 1 San Godenzo (Fi) Codice fiscale e P. IVA 01428380487;

E

Il Sig/ra _____ rappresentante dell'Associazione/Impresa Sociale _____
avente finalità di protezione degli animali, con sede in _____
Via _____ C.F./P.I. _____

PREMESSO

- con la legge n. 281 del 14/08/1991 e la legge regionale n. 59 del 20/10/2009, sono state dettate norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo, stabilendo che i Comuni devono provvedere a:

- a) mappatura delle zone situate in aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie feline;

b) controllo della crescita della popolazione felina con interventi di cattura e reimmissione dei gatti randagi e interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende ASL con oneri a carico delle aziende stesse;

c) tutela e cura delle colonie;

d) spostamento delle colonie in altra zona, in caso di gravi necessità delle colonie stesse.

- le attività di cui ai punti a) e b), ai sensi della citata L.R. 59/2009, ed in particolare dell'art. 34, comma 3, possono essere esercitate direttamente dal comune o tramite convenzioni con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali aventi finalità di protezione degli animali o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

- le attività di cui ai punti c) e d), ai sensi della citata L.R. 59/2009, ed in particolare dell'art. 34, commi 4 e 5, possono essere esercitate direttamente dal comune o tramite accordi con associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o con altri soggetti privati;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico n. 193 del 14.09.2021, come da analoghi indirizzi ricevuti dalla Giunta comunale con delibera n. 62 del 02.09.2021, è stata avviata la procedura per l'affidamento della gestione e supporto delle colonie feline, mediante avviso pubblico;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico sono stati affidati all'Associazione/Impresa sociale _____

con sede in _____ servizi sopracitati in materia di randagismo felino.

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra costituite e d'ora in avanti denominate "Comune" e "Associazione/Impresa",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1- Premesse

Le premesse formano parte essenziale ed integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 - Conferimento del servizio

Il Comune di San Godenzo conferisce a _____ l'incarico di:

- a) supportare i responsabili **delle** colonie feline riconosciute dal Comune che ne faranno richiesta, per la cattura, il trasporto all' ASL e la reimmissione nella colonia dopo gli interventi chirurgici, previa verifica da parte del competente ufficio comunale della reale impossibilità e/o incapacità del titolare della colonia ad espletare in autonomia dette mansioni;
- b) segnalare al Comune le colonie feline prive di un diretto responsabile di riferimento, provvedendo alla loro cura e tutela ;
- c) effettuare gli interventi previsti al punto a) per le colonie di cui al punto b);
- d) monitorare le sterilizzazioni avvenute e incentivare le stesse all'interno delle colonie esistenti, partendo dai dati forniti dal Comune;
- e) provvedere, solo in caso di grave necessità per le colonie stesse e previa autorizzazione del Sindaco, allo spostamento di colonie in altre zone del territorio individuate dall'atto autorizzativo sindacale.
- f) provvedere, solo in caso di grave necessità alla gestione dei cani abbandonati e/o oggetto di rinuncia alla detenzione ai sensi dell'art. 28 della LR 59/2009

L'Associazione impresa, nell'ambito di tale incarico, potrà procedere a dare in adozione eventuali cuccioli partoriti all'interno delle colonie, a persone fidate, aventi i giusti requisiti morali e dovrà provvedere, in via prioritaria, alla sterilizzazione presso l'ASL delle relative madri.

ARTICOLO 3 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico sarà svolto dai soci e dai volontari dell'Associazione/Impresa che, nella gestione dei compiti affidati, opereranno in piena autonomia e senza obblighi a carico del Comune, tenendo contatti e relazionando agli uffici comunali competenti sull'andamento dell'attività.

Il Comune non assume, con il presente affidamento, nessuna responsabilità in merito a danni o infortuni occorsi ai volontari o soci dell'Associazione Impresa o causati dagli stessi a cose o terzi per l'espletamento dei compiti affidati, la cui tutela assicurativa resta a carico dell'Associazione/Impresa.

ARTICOLO 4 — Oneri a carico del Comune

Il Comune erogherà all'Associazione/Impresa la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) annuale, a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'espletamento della prestazione. Il Comune valuta la possibilità di autorizzare l'Associazione/Impresa ad accedere e utilizzare un'area attrezzata destinata , con eventuale successivo atto , all'attività di che trattasi e da servire per lo stallo dei felini dopo l'intervento chirurgico, prima della reimmissione nella propria colonia, o per lo stallo prima dell'adozione dei cuccioli.

La quota a favore dell'Associazione sarà così erogata:

€ 500,00 alla stipula della presente convenzione o rinnovo annuale,

€ 500,00 entro il 31/12 di ogni anno.

ARTICOLO 5 — Oneri di competenza di altri Enti/Soggetti

Competono all'Azienda USL Toscana Centro, gli interventi chirurgici sterilizzazione con oneri a carico dell'Azienda stessa.

ARTICOLO 6 - Durata

La presente convenzione ha la validità di anni uno a decorrere dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

Le parti potranno disdire la convenzione per motivate ragioni e attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di mesi due.

ARTICOLO 7 - Registrazione e disposizioni

La presente convenzione, stipulate per scrittura privata in unico esemplare, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (art. 4, Tariffe Parte II, del **D.P.R.** n. 131/86), a cura e spese della parte richiedente.

Per le controversie relative al presente contratto a competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 8 - Trattamento dati personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'Associazione/Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER:

IL COMUNE DI SAN GODENZO

Geom Franco Pretolani

PER L'ASSOCIAZIONE/IMPRESA
